

BOLLO

€ 16,00

AL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA LA STESSA DEVE ESSERE BOLLATA, IN DIFETTO L'AMMINISTRAZIONE SARA' COSTRETTA AD INVIARE LA DOCUMENTAZIONE FISCALMENTE INCOMPLETA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO.

RICHIESTA CONCESSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO INVERNALE DI LIGNANO SABBIAADORO, IN POSTEGGIO DICHIARATO VACANTE PER IL 2023 - 2024

***** DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31.07.2023 *****

 I sottoscritt _____, sesso: M F
nat__ a _____ il _____
cittadinanza _____, codice fiscale _____
residente a _____, prov. _____, CAP _____
in via _____ n. _____;

nella sua qualità di:

- titolare dell'omonima impresa individuale;
 legale rappresentante della società _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____
e-mail _____ **P.E.C.** _____
altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____
via _____ n. _____, CAP _____ Prov _____;

ai sensi della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e del Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

CHIEDE

il rilascio della concessione per il commercio su aree pubbliche su posteggio presso il mercato invernale di Lignano Sabbiadoro, in posteggio dichiarato vacante per il 2023 - 2024, per la **vendita** dei prodotti appartenenti al settore merceologico: _____

(specificare genere prevalente) _____.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

DICHIARA

- di essere stato **presente in qualità di precario**, presso il mercato invernale di Lignano Sabbiadoro, nel corso delle seguenti inverni:
- 2022 - 2023;
 - 2021 - 2022;
 - 2020 - 2021.
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva, dal _____;

INOLTRE DICHIARA

ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/2005, che non ricorrono nei propri confronti:

- le condizioni ostative di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 che cita:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

- **nè sentenze di condanna** emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

La dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione **dell'allegato B)**:

- ❖ nelle S.N.C. da tutti i soci;
- ❖ nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
- ❖ nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione.

Allega alla presente:

- copia di valido documento di identità;
- per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- n. _____ allegato B) dichiarazione requisiti morali soci;
- copia autorizzazione al commercio su area pubblica, di cui all'articolo 42 della L.R. n. 29/2005, **eventuale storico** (consigliata non obbligatoria);
- altro _____.

data

firma

lì _____

***N.B.:** La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:

- del Capo o dell'operatore Ufficio Attività Produttive;

Riconoscimento mediante: _____

Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

Riferimenti normativi

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 76. - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 17 Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti

1. I posteggi vacanti sono assegnati nel rispetto della seguente procedura.

a) Per il mercato stagionale estivo:

- 1) entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici comunali procedono alla compilazione dell'elenco ufficiale dei posteggi vacanti. L'elenco viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. a), punto 2) della L.R. 29/2005, i titolari di concessione del mercato stagionale estivo possono presentare richiesta scritta al Comune volta al trasferimento della propria attività in un posteggio fra quelli che risultano vacanti nell'elenco sopra indicato. Non è ammesso indicare più di un posteggio ai fini del trasferimento.

Se la richiesta di trasferimento viene presentata dall'affittuario – ovvero da colui il quale è in affitto d'azienda- la domanda deve essere corredata da nulla-osta del proprietario dell'azienda.

Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio vacante avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza del mercato stagionale estivo di Lignano. L'anzianità risulta dall'autorizzazione o concessione ad operare nel mercato stagionale estivo di Lignano; a tal fine non si considerano le date di rilascio di autorizzazioni o concessioni ad operare in altri mercati né quelle di rilascio di autorizzazioni al commercio in forma itinerante o i permessi ad operare nelle fiere o negli spazi fuori mercato. In caso di uguale anzianità storica di frequenza prevale il maggiore di età.

Al termine della procedura sopra specificata, e successivamente alla comunicazione dell'U.O. Attività Produttive dell'elenco dei nuovi posteggi risultati vacanti a seguito della prima assegnazione, i richiedenti non soddisfatti, poiché preceduti da altri operatori aventi maggiore anzianità storica, possono presentare una nuova richiesta di trasferimento in uno dei posteggi vacanti, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra richiamata. Qualora un medesimo posteggio sia richiesto da più operatori, si segue la procedura sopra indicata.

- 3) Entro il 31 marzo di ogni anno, coloro che non sono titolari di concessione nel mercato stagionale estivo di Lignano presentano richiesta scritta volta alla assegnazione di un posteggio vacante.

In base alle domande pervenute, la U.O. Attività Produttive compila la graduatoria dei richiedenti, ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. a), punto 3) della L.R. 29/2005, sulla base dei seguenti criteri:

- per ogni giornata di presenza nel mercato stagionale estivo, in qualità di precario, nelle ultime 3 stagioni: 1 punto;
- in caso di parità di punteggio verrà valutata l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese, assegnando per ogni anno 1 punto. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Qualora la parità permanga è preferito il candidato più giovane di età.

Il possesso dei su indicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti.

Predisposta la graduatoria, gli uffici procedono ad invitare gli operatori a comunicare per iscritto la scelta del posteggio entro 1 giorno lavorativo successivo all'invito.

A conclusione delle operazioni su indicate, viene compilato l'elenco ufficiale dei posteggi del mercato stagionale estivo: tale elenco non potrà subire modifiche per l'intera stagione dell'anno in corso.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i termini di scadenza sono di natura perentoria. Le date di scadenza ricomprese nelle giornate di sabato, domenica o altro giorno festivo sono automaticamente prorogate al primo giorno non festivo in cui gli uffici comunali sono aperti al pubblico.

Le graduatorie hanno validità solo per il periodo di riferimento per il quale sono compilate.

b) Per il mercato invernale:

L'assegnazione dei posteggi vacanti avviene applicando gli stessi criteri previsti per il mercato stagionale estivo, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- 1) entro il 31 maggio: compilazione dell'elenco dei posteggi vacanti;
- 2) entro il 30 giugno: presentazione domande dei titolari di concessione, volte al trasferimento della propria attività in uno dei posteggi dichiarati vacanti;
- 3) entro il 31 luglio: presentazione domande degli operatori non titolari di concessione, volte all'assegnazione di un posteggio vacante.